



Allegato "E" al Rep. 18347/12203

## STATUTO

### Articolo 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Atlantia S.p.A.".

### Articolo 2

La Società svolge le attività di seguito descritte:

a) l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altre

Società ed Enti;

b) il finanziamento, anche mediante il rilascio di

fidejussioni, avalli e garanzie anche reali ed il

coordinamento tecnico, industriale e finanziario delle

Società od Enti ai quali partecipa;

c) qualsiasi operazione di investimento mobiliare,

immobiliare, finanziario, industriale in Italia ed

all'estero.

La Società potrà anche, ancorché in via non prevalente,

acquistare, possedere, gestire, sfruttare, aggiornare e

sviluppare, direttamente o indirettamente, marchi, brevetti,

know-how relativi a sistemi di telepedaggio e attività

affini o connesse.

Nello svolgimento della propria attività, ai fini del

conseguimento dell'oggetto sociale, la Società può compiere

tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie,

mobiliari ed immobiliari, compresa l'assunzione di mutui e

	finanziamenti in genere ed il rilascio di fideiussioni,	
	avalli e garanzie anche reali.	
	Resta esclusa dall'oggetto sociale ogni attività od	
	operazione nei confronti del pubblico e ogni attività di	
	carattere fiduciario.	
	Restano altresì escluse dall'oggetto sociale la raccolta del	
	risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le	
	altre attività riservate previste dall'art. 106 del D. Lgs.	
	1 settembre 1993 n. 385, i servizi di investimento e la	
	gestione collettiva del risparmio previsti dal D. Lgs. 24	
	febbraio 1998 n. 58 e dai relativi regolamenti di attuazione.	
	Articolo 3	
	La Società ha sede legale in Roma.	
	Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie,	
	agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.	
	Articolo 4	
	Il domicilio dei soci agli effetti sociali e' quello	
	risultante dal libro soci.	
	Articolo 5	
	La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto	
	costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere	
	prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria, escluso il diritto di recesso per i soci che	
	non hanno concorso all'approvazione della relativa	
	deliberazione.	
	2	



Capitale Sociale - Azioni - Obbligazioni

Articolo 6


Il capitale sociale è di Euro 825.783.990 (ottocentoventicinquemilionesettecentottantatremilanovecentonovanta) diviso in numero 825.783.990 azioni ordinarie prive del valore nominale.

L'Assemblea Straordinaria dei soci del 3 dicembre 2021 ha approvato l'annullamento di massime n. 125.000.000 azioni proprie Atlantia S.p.A., pari al numero massimo di azioni acquistabili in forza dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dalla Assemblea in parte ordinaria in pari data, conferendo delega al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di subdelega al Presidente ed all'Amministratore Delegato, anche in via disgiunta tra loro, ad eseguire tale annullamento, in un'unica soluzione o anche con più atti in via frazionata, entro il 3 dicembre 2023 a modificare di conseguenza il numero di azioni indicate al comma 1 del presente articolo, riducendolo in corrispondenza delle azioni effettivamente annullate, e a procedere, ultimate le operazioni di annullamento, all'abrogazione del presente comma.

Articolo 7

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 codice civile.

	Il Consiglio di Amministrazione determina, in caso di	
	aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di	
	interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il	
	disposto dell'articolo 2344 codice civile.	
	Articolo 8	
	Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e'	
	disciplinato dalla normativa vigente.	
	Le azioni sono nominative e sono liberamente trasferibili.	
	E' comunque escluso il rilascio di titoli azionari essendo	
	la società sottoposta al regime di dematerializzazione	
	obbligatoria degli strumenti finanziari emessi.	
	La Società può chiedere ai soggetti abilitati, in qualsiasi	
	momento e con oneri a proprio carico, i dati identificativi	
	degli azionisti, nei limiti e con le modalità stabilite	
	dalla normativa di tempo in tempo vigente.	
	La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su	
	istanza di uno o più Soci che rappresentino almeno la metà	
	della quota minima di partecipazione stabilita dalla Consob	
	ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1, del D. Lgs 58/1998,	
	da comprovare con il deposito di idonea certificazione.	
	Salva diversa norma inderogabile di legge o di regolamento,	
	i costi relativi alla richiesta di identificazione degli	
	azionisti su istanza dei Soci sono ripartiti in pari misura	
	tra la Società e i Soci richiedenti.	
	Articolo 9	



Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

#### Articolo 10

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant, in base alle competenze stabilite dalle disposizioni di legge applicabili.

#### Assemblee

#### Articolo 11

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soggetti ai quali spetta il diritto di voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute nel Comune ove ha sede la Società, salvo che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato altro luogo

nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

#### Articolo 12


Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.

Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

#### Articolo 13

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto spetta ai soggetti titolari dei diritti di voto che abbiano fatto pervenire alla Società un'idonea comunicazione effettuata dall'intermediario, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.



#### Articolo 14

Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento Assemblare.

#### Articolo 15

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di sua assenza o

	impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo	
	articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio	
	Presidente.	
	L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un	
	Segretario e può nominare due scrutatori fra i soggetti ai	
	quali spetta il diritto di voto e i Sindaci presenti.	
	Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale	
	dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.	
	Articolo 16	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie ai sensi delle	
	norme legislative e regolamentari vigenti.	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta	
	all'anno, entro il termine massimo previsto dalle norme	
	legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di	
	prorogare tale termine nei limiti previsti dalle norme	
	legislative e regolamentari vigenti.	
	Articolo 17	
	Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e	
	straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla	
	legge.	
	Articolo 18	
	Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei	
	soggetti ai quali spetta il diritto di voto, le loro	
	dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale é' l'unico documento facente prova delle delibere	





sociali e delle dichiarazioni dei soggetti ai quali spetta  
il diritto di voto.

#### Consiglio di Amministrazione

#### Articolo 19

La Società, ai sensi del par. 2, Sezione VI-bis, Capo V,  
Titolo V, Libro V del codice civile, è amministrata da un  
Consiglio di Amministrazione composto da non meno di sette e  
da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che,  
prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne  
determina il numero.

Almeno 1 dei componenti del Consiglio di Amministrazione,  
ovvero 2 se il Consiglio di Amministrazione sia composto da  
più di 7 membri, devono possedere i requisiti di  
indipendenza stabiliti dalle disposizioni legislative e  
regolamentari applicabili.

La nomina degli Amministratori assicura l'equilibrio tra i  
generi nel rispetto della normativa vigente in materia.

Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra i  
generi non risulti un numero intero di componenti del  
Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno  
rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso  
all'unità superiore.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un  
periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data  
dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio

relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli amministratori sono rieleggibili.

#### Articolo 20

L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci ed eventualmente dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Ogni Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni lista dovrà contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo di Amministratori previsto dal primo comma del precedente articolo.

Tutte le liste devono assicurare la presenza di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.

Le liste che contengono un numero di candidati pari o



superiore a tre devono indicare:

- almeno due quinti dei candidati appartenenti al genere  
meno rappresentato, per il numero di mandati previsto dalla  
disciplina pro tempore vigente.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i Soci che  
da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in  
cui le liste sono depositate presso la Società, almeno l'1%  
del capitale sociale ovvero la minore quota di  
partecipazione al capitale sociale determinata in conformità  
a quanto stabilito dalla normativa di legge e regolamentare  
applicabile.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la  
quota di partecipazione per la presentazione delle liste  
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle  
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio  
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della  
normativa vigente.

Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare  
presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni  
prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica  
convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari  
ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente,  
comprovante la titolarità della quota minima di  
partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.

Ciascuna lista dovrà essere corredata da:

	- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali	
	e professionali dei candidati;	
	- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati	
	accettano la propria candidatura e attestano, sotto la	
	propria responsabilità, l'inesistenza di cause di	
	ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei	
	requisiti prescritti dalla normativa applicabile e	
	l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti	
	dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili;	
	- l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato	
	le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente	
	detenuta.	
	La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di	
	cui sopra è considerata non presentata.	
	Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.	
	All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si	
	procederà come segue:	
	a) ai fini del riparto degli amministratori da eleggere non	
	si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una	
	percentuale di voti almeno pari alla metà di quella	
	richiesta per la presentazione delle stesse;	
	b) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti	
	espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto	
	saranno tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono	
	elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa	



vigente in materia di equilibrio tra i generi - i quattro

quinti degli Amministratori da eleggere, con arrotondamento,

in caso di numero frazionario, all'unità inferiore;

c) i restanti Consiglieri saranno tratti dalle altre liste

che non siano collegate in alcun modo, neppure

indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la

lista risultata prima per numero di voti; a tal fine, i voti

ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente

per uno, due, tre, secondo il numero degli Amministratori da

eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati

progressivamente ai candidati di ciascuna di dette liste,

secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I

quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste

verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:

risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti

più elevati, fermo restando il rispetto del criterio

proporzionale di equilibrio tra i generi;

d) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di

cui sopra, non fossero eletti in numero sufficiente

Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza

previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente,


verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali

requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della

lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà

sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di

	indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato	
	escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino	
	al completamento del numero degli Amministratori	
	indipendenti da eleggere;	
	e) qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di	
	cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in	
	materia di equilibrio tra i generi, i candidati che	
	risulterebbero eletti nelle varie liste vengono disposti in	
	un'unica graduatoria decrescente, formata secondo il sistema	
	di quozienti indicato nella lettera c). Si procede quindi	
	alla sostituzione del candidato del genere più rappresentato	
	avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il	
	primo dei candidati del genere meno rappresentato che	
	risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima	
	lista, fermo comunque il rispetto del numero minimo di	
	Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina	
	applicabile. Se in tale lista non risultano altri candidati,	
	la sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea	
	con le maggioranze di legge.	
	Qualora la sostituzione del candidato del genere più	
	rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria	
	non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia	
	minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio	
	tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata	
	viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere	



più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria, fermo comunque il rispetto del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina applicabile.

Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun Amministratore o che abbia eletto il minor numero di Amministratori, fermo restando il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi e del numero minimo di Amministratori indipendenti previsto dalla disciplina applicabile. In caso di parità di voti di lista, e, quindi, a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Qualora venga presentata una sola lista, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna lista, ovvero qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Amministratori non possa essere effettuata secondo quanto previsto nel presente articolo, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, assicurando comunque la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.


#### Articolo 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del codice civile, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

#### Articolo 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare uno o due Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, o dal Vice Presidente più anziano di età, se i Vice Presidenti sono due; in mancanza di Vice Presidenti dal Consigliere più anziano di età.





Il Consigliere più anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

#### Articolo 23

Il Consiglio è convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione e' fatta mediante avviso contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima.

La convocazione può essere effettuata con mezzi di telecomunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali ad esempio la posta elettronica) o con le modalità di convocazione deliberate dal Consiglio.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica. In tale ipotesi, tuttavia, ciascun Consigliere può opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella

	trattazione degli argomenti.	
	Articolo 24	
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e'	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi	
	membri in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi	
	presiede.	
	Articolo 25	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale	
	firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.	
	Articolo 26	
	Ai membri del Consiglio spettano il rimborso delle spese	
	sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo	
	stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa	
	deliberazione.	
	Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri	
	membri del compenso stabilito dall'Assemblea, ove dalla	
	stessa determinato in misura complessiva.	
	La remunerazione degli Amministratori investiti di	
	particolari cariche e di coloro che sono membri di comitati	
	consiliari e' stabilita secondo la disciplina di cui	
	all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.	
	Articolo 27	
	Il Consiglio di Amministrazione guida la società	




perseguendone il successo sostenibile nel lungo termine.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;
- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.
- l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori

	ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono	
	al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle	
	operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e	
	patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società	
	controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni	
	nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di	
	terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione	
	da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in	
	caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con	
	lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.	
	L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se	
	costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al	
	Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e	
	sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di	
	maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle	
	riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del	
	bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle	
	relazioni trimestrali.	
	Articolo 28	
	Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo	
	determinandone il numero dei componenti e le norme di	
	funzionamento.	
	Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile,	
	può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.	



Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge ed a quelle di cui al precedente articolo 27 - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Il Consiglio può, inoltre, costituire al proprio interno comitati con funzioni istruttorie, propositive e consultive, anche allo scopo di conformare il sistema di governo societario alle vigenti raccomandazioni in termini di corporate governance, determinandone i componenti, la durata, i poteri e le funzioni.

#### Articolo 29

Il Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma-Rappresentanza sociale

#### Articolo 30

La rappresentanza della Società di fronte a terzi ed in giudizio spettano al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ai Vice Presidenti, disgiuntamente.

Il solo fatto della firma di uno dei Vice Presidenti vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio possono essere conferite dal Consiglio agli Amministratori Delegati e ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia disgiuntamente.

Il Presidente, i Vice Presidenti, gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limiti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a dirigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da esercitare anche in forma disgiunta.

#### Collegio Sindacale

#### Articolo 31

L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso.

Il Collegio Sindacale e' costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data



dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.

#### Nomina del Collegio Sindacale

#### Articolo 32


Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno due dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale

	requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato	
	un'esperienza complessiva di almeno un triennio	
	nell'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale	
	sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario di	
	ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario	
	e assicurativo.	
	Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più	
	candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da	
	eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.	
	La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla	
	carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla	
	carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi	
	di uno o più candidati. Le liste che, considerando entrambe	
	le sezioni, contengano un numero di candidati pari o	
	superiore a tre, devono indicare: almeno due quinti dei	
	candidati appartenenti al genere meno rappresentato, per il	
	numero di mandati previsto dalla disciplina vigente.	
	Ove il numero di candidati alla carica di Sindaco Supplente	
	sia pari o superiore a due, questi devono appartenere a	
	genere diversi.	





Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la quota di partecipazione per la presentazione delle liste nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 - i soggetti legittimati possono presentare liste, mediante deposito presso la sede

	legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme	
	legislative e regolamentari vigenti.	
	In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale	
	prevista dal presente articolo per la presentazione delle	
	liste è ridotta alla metà.	
	Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i	
	soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad	
	oggetto azioni della società non potranno presentare né	
	votare più di una lista anche se per interposta persona o	
	per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà	
	presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
	Ciascuna lista dovrà essere corredata da:	
	- le informazioni relative ai soci che hanno presentato le	
	liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione	
	complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione	
	dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;	
	- un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali	
	e professionali dei candidati;	
	- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati	
	accettano la propria candidatura e attestano sotto la	
	propria responsabilità, l'inesistenza di cause di	
	ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei	
	requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi	
	incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi	
	stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari	



esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e

controllo che ricoprono presso altre società di capitali;

- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che

detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di

controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di

rapporti di collegamento - nel significato definito dalla

Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs 58/1998 -

con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di

cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà

come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti

espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto

saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono

elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa

vigente in materia di equilibrio tra i generi, tre Sindaci

effettivi ed uno supplente.

b) i restanti due Sindaci Effettivi saranno tratti dalle

altre liste; a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse


saranno divisi successivamente per uno e per due. I

quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente

ai candidati di ciascuna di dette liste, secondo l'ordine

dalle stesse rispettivamente previsto.

	I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste	
	verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente:	
	risulteranno eletti i due che avranno ottenuto i quozienti	
	più elevati, fermo restando il rispetto del criterio	
	proporzionale di equilibrio tra i generi.	
	c) Qualora, ad esito delle votazioni e delle operazioni di	
	cui sopra, non risulti rispettata la normativa vigente in	
	materia di	
	equilibrio fra generi, i candidati che risulterebbero eletti	
	nelle varie liste vengono disposti in un'unica graduatoria	
	decrescente, formata secondo il sistema dei quozienti	
	indicato nella lettera b). Si procede quindi alla	
	sostituzione del candidato del genere più rappresentato	
	avente il quoziente più basso in tale graduatoria, con il	
	primo dei candidati del genere meno rappresentato che	
	risulterebbero non eletti e appartenente alla medesima	
	lista. Se in tale lista non risultano altri candidati, la	
	sostituzione di cui sopra viene effettuata dall'assemblea	
	con le maggioranze di legge.	
	Qualora la sostituzione del candidato del genere più	
	rappresentato avente il quoziente più basso in graduatoria	
	non consenta, tuttavia, il raggiungimento della soglia	
	minima prestabilita dalla normativa vigente per l'equilibrio	
	tra i generi, l'operazione di sostituzione sopra indicata	
	viene eseguita anche con riferimento al candidato del genere	



più rappresentato avente il penultimo quoziente, e così via risalendo dal basso la graduatoria.

In caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea, risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti, fermo restando il rispetto del criterio proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente.


La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona candidata al primo posto della lista di minoranza che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il restante Sindaco supplente sarà tratto dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti tra le liste presentate e votate che non siano collegate ai soci di riferimento ai sensi di legge.

d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della normativa relativa all'equilibrio tra i generi.

e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato successivamente appartenente alla medesima lista o, in





competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purché a tale assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria, purché a tale Assemblea:

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e

	(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia	
	espresso voto contrario all'operazione in questione.	
	Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari	
	in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le	
	autorità competenti, le procedure adottate dalla società in	
	conformità a dette norme non si applicano alle operazioni	
	con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di	
	competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa	
	autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza,	
	purché:	
	(a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze	
	dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato	
	Esecutivo della Società, il Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione della Società sia informato delle ragioni di	
	urgenza prima del compimento dell'operazione;	
	(b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia	
	successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante	
	della prima Assemblea ordinaria utile;	
	(c) il Consiglio di Amministrazione della società	
	predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione	
	contenente un'adequata motivazione delle ragioni di urgenza;	
	(d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale	
	Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla	
	sussistenza delle ragioni di urgenza;	
	(e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti	





paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;

(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.

#### Bilancio e Riparto Utili

##### Articolo 35

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea.

##### Articolo 36

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato secondo le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

	Articolo 37	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la	
	distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità	
	di cui all'art. 2433-bis del Codice Civile.	
	<u>Scioglimento - Liquidazione della Società</u>	
	Articolo 38	
	In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà	
	alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i	
	poteri, le attribuzioni ed i compensi.	
	Articolo 39	
	Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto	
	si applica la normativa vigente.	
	Clausole transitorie (applicabili sin dall'avvio della	
	procedura di nomina per il primo rinnovo dell'organo di	
	controllo successivo all'assemblea del 3 dicembre 2021,	
	secondo quanto previsto dalla relativa deliberazione assunta	
	in sede straordinaria)	
	Articolo 40	
	L'Assemblea elegge il Collegio Sindacale e ne determina il	
	compenso.	
	Il Collegio Sindacale e' costituito da tre Sindaci effettivi	
	e due supplenti.	
	Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	



relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convocare l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo. I poteri di convocazione possono essere esercitati anche individualmente da ciascun membro del Collegio ad eccezione del potere di convocare l'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri.


#### Articolo 41

Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista e nel rispetto della normativa vigente relativa all'equilibrio tra i generi.

Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in misura uguale o superiore a quella massima stabilita dalla normativa applicabile o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci Effettivi ed almeno uno dei Sindaci Supplenti sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; i Sindaci che non sono in possesso di tale requisito sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio

	nell'esercizio di:	
	a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti	
	direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale	
	sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero	
	b) attività professionali o di insegnamento universitario di	
	ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie, ovvero	
	c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche	
	amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario	
	e assicurativo.	
	Nelle liste sono indicati i nominativi di uno o più	
	candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da	
	eleggere, contrassegnati da un numero progressivo.	
	La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla	
	carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla	
	carica di Sindaco supplente ed entrambe recano i nominativi	
	di uno o più candidati.	
	Le liste che, considerando entrambe le sezioni, contengano	
	un numero di candidati pari o superiore a tre devono	
	assicurare il rispetto dell'equilibrio fra i generi almeno	
	nella misura minima richiesta dalla normativa, anche	
	regolamentare, pro tempore vigente.	
	Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che	
	da soli o insieme ad altri Soci rappresentino, alla data in	
	cui le liste sono depositate presso la Società, almeno la	
	quota di partecipazione al capitale sociale prevista dal	



precedente art. 20 per la presentazione delle liste dei  
candidati alla carica di amministratore.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è indicata la  
quota di partecipazione per la presentazione delle liste  
nonché le eventuali ulteriori modalità di formazione delle  
liste, al fine di assicurare il rispetto del criterio  
proporzionale di equilibrio tra i generi ai sensi della  
normativa vigente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate  
presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di  
quello fissato per l'assemblea in prima o unica convocazione.

Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le  
modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno  
giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima o  
unica convocazione.

Nel caso in cui alla data di scadenza del suddetto termine  
di venticinque giorni sia stata presentata una sola lista,  
ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro  
- nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art.  
148, comma 2, del D. Lgs. 58/1998 - i soggetti legittimati  
possono presentare liste, mediante deposito presso la sede  
legale, fino al termine ultimo previsto dalle norme  
legislative e regolamentari vigenti.

In tal caso la quota minima di partecipazione al capitale  
prevista dal presente articolo per la presentazione delle

	liste è ridotta alla metà.	
	Ogni Socio ovvero i soci appartenenti al medesimo gruppo e i	
	soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad	
	oggetto azioni della società non potranno presentare né	
	votare più di una lista anche se per interposta persona o	
	per il tramite di società fiduciarie e ogni candidato potrà	
	presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	
	Ciascuna lista dovrà essere corredata da:	
	- le informazioni relative ai soci che hanno presentato	
	le liste, con l'indicazione della percentuale di	
	partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla	
	certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale	
	partecipazione;	
	- un'esauriente informativa sulle caratteristiche	
	personali e professionali dei candidati;	
	- le dichiarazioni con le quali i singoli candidati	
	accettano la propria candidatura e attestano sotto la	
	propria responsabilità, l'inesistenza di cause di	
	ineleggibilità e di incompatibilità nonché l'esistenza dei	
	requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi	
	incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi	
	stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari	
	esistenti, e indicano gli incarichi di amministrazione e	
	controllo che ricoprono presso altre società di capitali;	
	- una dichiarazione dei soci diversi da quelli che	



detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento - nel significato definito dalla Consob ai sensi dell'art. 148, comma 2, del D.Lgs. 58/1998 - con i detti soci.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata non presentata.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

All'elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soggetti ai quali spetta il diritto di voto saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa e nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, due Sindaci effettivi ed uno supplente.

b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero dei voti e che, ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono rispettivamente elencati nella lista, un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente.

c) Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata

	la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri	
	effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente	
	inerente l'equilibrio fra generi, si provvederà, nell'ambito	
	dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista	
	che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie	
	sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i	
	candidati risultano indicati.	
	La Presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco	
	Effettivo tratto dalla lista di minoranza che avrà ottenuto	
	il maggior numero di voti.	
	d) Per la nomina dei Sindaci, per qualsiasi ragione non	
	nominati con il procedimento del voto di lista, l'Assemblea	
	delibera con le maggioranze di legge nel rispetto della	
	normativa relativa all'equilibrio tra i generi.	
	e) In caso di sostituzione di un Sindaco eletto dalla	
	maggioranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla	
	maggioranza; in caso di sostituzione del Sindaco eletto	
	dalla minoranza subentra il Sindaco supplente eletto dalla	
	minoranza ovvero, in mancanza, dal candidato collocato	
	successivamente appartenente alla medesima lista o, in	
	mancanza di quest'ultimo, dal primo candidato della lista di	
	minoranza risultata seconda per numero di voti. La	
	sostituzione dovrà avvenire, in ogni caso, assicurando il	
	rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio	
	tra i generi.	



F.ti: Fabio CERCHIAI

Salvatore MARICONDA, Notaio

